



## Numero FAQ – 16-010

### Prescrizioni antincendio AICAA, edizione 2015

### Prescrizioni: 16-15 Vie di fuga e di soccorso

**Cifra, Capoverso:** [2.4.6](#)  
**Tema:** Disposizione delle uscite  
**Data della decisione:** 23.04.2015

---

#### **Domanda:**

Secondo la cifra 2.4.6 della direttiva 16-15it "Vie di fuga e di soccorso", i locali con una concentrazione da 51 a 100 persone devono essere dotati almeno con due uscite, ciascuna di 0.90 m.

Nella direttiva antincendio 16-03i del 2003 era richiesto che le uscite dovevano essere possibilmente disposte in direzione opposta in modo da generare diverse direzioni di fuga e i fuggitivi non dovevano ostacolarsi a vicenda. Questo requisito non viene più menzionato nella nuova direttiva.

#### **Domande:**

Esiste adesso la possibilità che, con una concentrazione da 51 a 100 persone, le due uscite di ciascuna 0.90 m di larghezza possono essere disposte direttamente da un locale in modo affiancato oppure come variante un'uscita di 1.80 m con una porta a battente doppio, in modo analogo agli schizzi illustrati sotto?

Se le uscite da un locale devono essere disposte separatamente, come deve essere definita questa distanza tra le uscite?

---

#### **Risposta della CPPA:**

La formulazione scelta nella cifra 2.4.6, lettera b, "due uscite, ciascuna di 0.9 m" indica inequivocabilmente che si tratta di due uscite indipendenti fra di loro. Anche se un'uscita presenta una larghezza maggiore di 0.9 m, essa può essere considerata solamente come un'uscita di 0.9 m, dal punto di vista tecnico inerente alla via di fuga.

Contrariamente a ciò vengono richieste nella lettera d "più uscite, ciascuna di almeno 1.2 m" e si può in questo caso prendere in considerazione l'effettiva larghezza di passaggio delle uscite.

Alla domanda riguardante le "uscite disposte separatamente" (l'interrogazione vale anche per i locali con una concentrazione superiore a 100 persone):

La richiesta delle "diverse direzioni di fuga" è stata consapevolmente eliminata, siccome questa ha in passato ripetutamente portato a discussioni, se le diverse direzioni di fuga fossero presenti o no. NA 1-15, articolo 36, capoverso 1 (= DA 16-15, cifra 2.1, capoverso 1),



richiede: "Le vie di fuga e di soccorso devono essere concepite, ... in modo da permetterne un uso rapido e sicuro in qualsiasi momento." Da ciò può essere dedotto, che "più uscite" devono avere anche una certa distanza tra di loro. A causa delle diverse possibili geometrie del locale e dei tracciati delle vie di fuga si è rinunciato consapevolmente ad ulteriori dettagli. Se le uscite sono "sufficientemente distanti tra di loro", deve essere valutato dalla competente autorità della protezione antincendio inerente all'oggetto.

Consultare anche la FAQ 16-002 "Indipendenza delle uscite".

**Nota esplicativa / interpretazione**

**FAQ resa pubblica**